

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

### **AICS DIREZIONE NAZIONALE E FIPIA**

L'Ente di Promozione Sportiva **Associazione Italiana Cultura Sport** (di seguito: **AICS**), con sede in Roma, Via Barberini, 68 - Codice Fiscale: 80237550589, nella persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante, On. Bruno Molea, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

e

la **FEDERAZIONE ITALIANA PESCA IN APNEA** (di seguito **FIPIA**), con sede in Milano, Via Derganino, 24 - Codice Fiscale 97578550150 nella persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante, Sig. Fulvio Calvenzi, domiciliato per la carica presso la sede legale della FIPIA

Premesso

che l'**AICS Direzione Nazionale** e la **FIPIA** hanno interesse a sviluppare in modo compiuto, sul territorio, la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva di **PESCA SUBACQUEA in APNEA** amatoriale-ricreativa, l'osservazione, la conoscenza, la difesa ed il recupero del mare e delle acque interne ed attività meglio espletate nello statuto;

che la **FIPIA** è una Federazione senza fini di lucro;

che la **FIPIA** ha letto e preso atto dello statuto e del regolamento dell'**AICS**, accettandolo e condividendolo;

che l'**AICS** ha interesse a stabilire con la **FIPIA** un accordo convenzione nei modi e nei termini che di seguito vengono esplicitati;

che l'**Associazione Italiana Cultura Sport**:

- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 27 del 24 giugno 1976;
- è riconosciuta altresì dal Ministero degli Interni, è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale e nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

che l'**AICS Direzione Nazionale** e la **FIPIA** (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport, ed in particolare la **PESCA SUBACQUEA in APNEA**, riveste carattere di fenomeno culturale di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica della **PESCA SUBACQUEA in APNEA** ed attività meglio espletate nello statuto;

**si conviene e si stipula quanto segue**  
**Articolo. 1 - Norme generali**

**1.1**

Le premesse sono parte integrante del Protocollo d'Intesa.

Con il presente Protocollo le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina", nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

**1.2**

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per promuovere la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva di **PESCA SUBACQUEA in APNEA** e degli aspetti culturali della disciplina sportiva stessa attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni;
- per la diffusione di un'etica di pratica venatoria tesa ad un prelievo ittico selettivo, sostenibile, ecocompatibile e la divulgazione di valori naturalistici ed ambientali;
- per la promozione del "Codice di condotta per la pesca responsabile" approvato dalla FAO nel 1995;

**1.3**

Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati.

**1.4**

Le Parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione ed a concordare, per quanto possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della disciplina.



## Articolo. 2 - Attività Sportiva

### 2.1

I termini "Campionati Nazionali AICS", "Campione Nazionale AICS" e "Rappresentativa Nazionale AICS" - per tutte le categorie - riferiti all'attività possono essere utilizzati esclusivamente dall'**Associazione Italiana Cultura Sport**; tuttavia, previa richiesta di patrocinio e/o di collaborazione, può essere autorizzato tale uso alla **FIPIA**.

## Articolo. 3 - Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici

### 3.1

L'**AICS Direzione Nazionale**, riconosce solo le qualifiche conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nei propri regolamenti e nel rispetto dei Programmi Nazionali di Formazione dei Quadri operanti nel settore della **PESCA SUBACQUEA in APNEA** e nelle attività meglio espletate nello statuto.

L'**Associazione Italiana Cultura Sport**, qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche validi esclusivamente nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi siano espressamente svolti in accordo con la **FIPIA** e nel rispetto delle normative nazionali.

### 3.2

Le Parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di tecnici in proprie manifestazioni a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

## Articolo. 4 - Iniziative Culturali

### 4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese saranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

## Articolo. 5 – Tesseramento e Affiliazioni

### 5.1

La **FIPIA** si impegna a promuovere l'affiliazione all' AICS, attraverso i Comitati Provinciali AICS territorialmente competenti,



## Articolo. 6 - Commissioni Paritetiche - Controversie

### 6.1

Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

### 6.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse al giudizio della Direzione Nazionale e degli Organi di disciplina dell'Associazione.

## Articolo. 7 - Durata

### 7.1

La durata della Convenzione è di un anno dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio olimpico, qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

La presente convenzione si intende valida e rinnovabile se nel corso dell'anno di attuazione si raggiunge un tesseramento minimo di 1000 soci e 30 società affiliate.

### 7.2

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Roma

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA IN APNEA

Il Presidente

Fulvio Calvenzi

  
F.I.P.I.A.

FEDERAZIONE ITALIANA  
PESCA IN APNEA

Via Derganino, 24 - 20158 Milano

AICS DIREZIONE NAZIONALE

Il Presidente

On. Bruno Molea

